

XVIII LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI
XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA**

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 50 del 2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (C. 3614 Governo)

CONTRIBUTI PERVENUTI SU RICHIESTA DELLA COMMISSIONE

**Coldiretti
Agrinsieme**

pag. 1
pag. 4



Roma, 1° giugno 2022

OSSERVAZIONI COLDIRETTI

Camera dei Deputati

Commissione XIII (Agricoltura)

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (C. 3614 - Governo).

Il decreto-legge n.50 cit. risulta indubbiamente un importante provvedimento per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi internazionale in corso, sia in termini di risorse impiegate che di direttrici di intervento, nonostante si intervenga, al pari dei due precedenti decreti-legge, in un contesto non privo di incognite in ordine al portarsi del conflitto e delle conseguenti ripercussioni sociali ed economiche.

Per il settore agricolo e della pesca l'evoluzione del conflitto ha già comportato una drammatica riduzione delle attività produttive a fronte dello straordinario incremento dei costi per l'approvvigionamento di gas ed energia elettrica, di carburante, di fertilizzanti, mangimi e materie prime.

Tenendo conto di questo scenario, Coldiretti ritiene che l'azione pubblica debba essere indirizzata prioritariamente verso una serie di misure per sostenere a lungo termine la produttività delle imprese e incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, così limitando la necessità di rifornimento delle imprese dall'estero.

Coldiretti suggerisce di intervenire anche con strumenti di supporto sociale ai migranti ed ai rifugiati, consentendo l'inserimento-socio lavorativo degli stessi nell'ambito delle attività di agricoltura sociale svolte dalle imprese agricole ai sensi della legge 141 del 2015.

Interventi per incrementare la produzione di energia rinnovabile

L'attuale contesto di grave criticità nell'approvvigionamento di gas ed energia elettrica, pone la necessità di introdurre ulteriori misure straordinarie, finalizzate a garantire il corretto funzionamento del mercato elettrico nazionale e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in linea con gli obiettivi internazionali di decarbonizzazione e nel quadro delle finalità perseguite dal PNRR.

Considerata la maggiore aleatorietà dei margini di riserva di energia, dovuta all'aumento della penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e alla riduzione della presenza in servizio di capacità di generazione da combustibile fossile e gas, risulta fondamentale per la transizione energetica ed ecologica la capacità di "immagazzinare" l'energia prodotta attraverso impianti di stoccaggio con capacità di accumulo significativa (ovvero con rapporto di energia potenza di almeno 6-8 ore) che contribuiscono alla gestione sicura del sistema elettrico.

Il nuovo meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio¹, pur essendo funzionale allo sviluppo a regime, nel lungo termine, della capacità di stoccaggio necessaria per massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e per favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, richiede tempi non compatibili con le esigenze del sistema elettrico di breve termine. Per tali ragioni, nelle more della definizione del nuovo sistema di approvvigionamento e dell'espletamento delle relative aste competitive, sarebbe auspicabile consentire al gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire nuovi impianti di stoccaggio al fine di accelerare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio.

Inoltre, si ritiene opportuno chiarire l'ambito applicativo dell'aiuto per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 8), riconosciuto per gli interventi sui tetti delle strutture produttive e dei fabbricati rurali, e riconoscere la facoltà alle imprese beneficiarie che vendono in rete l'energia prodotta di fruire dell'aiuto attraverso una riduzione in fattura di ammontare pari al controvalore dell'energia elettrica ceduta alla rete a titolo di autoconsumo.

Disposizioni per la liquidità e per favorire la competitività e la continuità aziendale delle imprese agricole

Per assicurare un effettivo sostegno economico alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, si propone di estendere al secondo trimestre 2022 la misura volta a riconoscere un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto del gasolio per la trazione dei mezzi per l'esercizio delle attività agricole.

Inoltre, nella consapevolezza che gli interventi a sostegno della redditività delle imprese passano anche da norme di armonizzazione del quadro legislativo vigente, che costituiscono un volano per la competitività economica e produttiva, Coldiretti ribadisce la necessità di intervenire con disposizioni correttive ed integrative di recenti

¹ Art. 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210

interventi normativi che attengono alla qualità di alcuni diritti, con lo scopo di tutelare interessi meritevoli di tutela.

Con riferimento ai più recenti interventi in materia di prelazione agraria, occorre un ripensamento della modifica operata all'articolo 14 della legge n. 590 del 1965², con la quale si è stabilita una deroga alla possibilità di esercitare il diritto di prelazione in caso di acquisto di fondo rustico qualora l'acquirente sia un giovane imprenditore agricolo intenzionato ad insediarsi quale titolare di un'impresa agricola ed il cui acquisto del terreno potenzialmente oggetto di prelazione sia assistito da garanzia ISMEA. Sebbene la modifica al regime della prelazione in parola debba essere valutata come una misura idonea ad incentivare l'insediamento dei giovani in agricoltura, l'esclusione *tout court* del diritto di prelazione, nel caso sopra delineato, penalizza in modo evidente l'affittuario del terreno oggetto di vendita che si troverebbe privato di uno strumento a salvaguardia della prosecuzione della propria attività di impresa in relazione alla quale, sovente, effettua ingenti investimenti che potrebbero essere vanificati qualora gli fosse preclusa la possibilità di divenire proprietario.

Inoltre, si suggerisce di armonizzare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile, al fine di estendere, al pari di quanto già previsto a favore di altre categorie imprenditoriali, il privilegio alle imprese agricole, a prescindere dalla loro forma giuridica, per i crediti derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli.

PSA e influenza aviaria

Infine, in considerazione del diffondersi sul territorio nazionale di casi di peste suina africana e di influenza aviaria, Coldiretti chiede interventi urgenti per sostenere la redditività del settore zootecnico, in conseguenze delle perdite dirette ed indirette dovute al blocco delle movimentazioni.

L'esperienza maturata in occasione delle pregresse epizootie di pari natura dimostra che, pur in presenza di interventi statali e comunitari volti a ristorare i danni diretti ed indiretti subiti dalle imprese agricole operanti nel settore avicolo e suinicolo, la tempistica dell'erogazione delle risorse a ciò destinate è del tutto inconciliabile con la necessità di sostenere in termini contingenti la capacità reddituale di tali imprese.

Al fine di dare immediato sostegno alle predette imprese, in termini di sgravi dei costi di produzione aziendale, si propone di riconoscere l'esonero dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sia per la quota datoriale che per quella relativa alla propria posizione contributiva, con riferimento a determinati ratei in scadenza nei prossimi mesi, così da consentire che il risparmio che ne deriva si traduca in un indiretto ma efficace aiuto economico.

² Articolo 19-bis d.l. 21 del 2022, come convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 2022



Camera dei Deputati
Commissione XIII Agricoltura

Decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

(A.C. 3614), c.d. DL Aiuti

Maggio 2022

Sezione I

Art. 2 Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

L'Articolo, che mira ad incrementare alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022, si qualifica come intervento in grado di contribuire alle esigenze del nostro Paese in termini di agevolazioni all'acquisto di gas naturale, così come all'acquisto della componente elettrica da parte delle imprese.

Si ricorda su questo che le nostre imprese agricole non rientrano tra le energivore ma patiscono fortemente il caro-bollette, avendo strutturalmente bassa marginalità. Nell'apprezzare pertanto l'incremento delle soglie dei contributi rispetto a quanto fissato dal DL 21/22 (dal 12% al 15% per l'energia elettrica e dal 20% al 25% per il gas naturale) relativamente al secondo trimestre, riteniamo necessario estenderne l'applicazione anche al primo trimestre 2022. Inoltre, in relazione alla situazione dell'evoluzione dei prezzi dell'energia occorrerà valutare anche un proseguimento degli interventi nel terzo trimestre.

Esistono imprese cooperative che hanno consumi energetici elevati al pari di quelle imprese considerate "energivore" ma che non possono godere delle misure previste per tali soggetti in quanto non hanno un Codice Ateco indicato negli Allegati 3 e 5 della Comunicazione (2014/C 200/01) richiamati dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

Si tratta di cooperative agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001 che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci.

Per ovviare a tale ingiusta discriminazione in tempi rapidi si ritiene necessario una norma che consenta a tali imprese di poter accedere al credito di imposta previsto per le imprese energivore.

Art.4 Estensione al primo trimestre dell anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Esprimiamo apprezzamento per la volontà di riconoscere alle imprese a forte consumo di gas naturale un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas e, a tal riguardo, riteniamo utile l'avvio di una procedura di verifica della possibilità di estendere il regime previsto per le imprese energivore e gasivore anche alle aziende agricole, in considerazione dei significativi consumi di energia elettrica e gas naturale che registrano numerose aziende del settore.

Anche in tale caso segnaliamo che imprese cooperative agricole hanno consumi di gas naturale sopra le soglie di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, ma che avendo codice Ateco 01 non possono accedere alle misure previste per le imprese a forte consumo di gas

Art. 6 Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Tra le misure previste, la modifica al comma 8 dell'art. 20 ("Aree idonee") del d.lgs. 199/21, dispone che – in via temporanea (nelle more dell'individuazione delle aree idonee ad opera delle regioni che potrà essere fatta solo a seguito della definizione da parte del MITE dei criteri per l'individuazione di tali aree - DM MITE previsto entro giugno 2022) – siano considerate idonee per l'installazione degli impianti FER le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela paesaggistica (ai sensi del d.lgs. 42/2004) e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (la fascia di rispetto è determinata in 7 km per gli impianti eolici e di 1 km per gli impianti fotovoltaici).

Si evidenzia che tale impostazione, che riconosce come idonee, seppure in via transitoria, tutte le aree non vincolate, potrebbe favorire nei prossimi mesi (in attesa della definizione del DM MITE sopra richiamato) un più largo uso dei

terreni agricoli (non vincolati) indipendentemente dalle loro caratteristiche in termini di produttività o meno. Occorrerà pertanto, pervenire alla più rapida emanazione del DM MITE al fine di applicare puntualmente quanto specificato nei criteri direttivi per l'identificazione delle aree idonee.

A fronte di ciò, e nonostante le semplificazioni sul piano delle autorizzazioni introdotte in questi mesi per favorire l'inserimento degli impianti a fonti rinnovabili, rimane il tema che molte aree agricole sono soggette a vincoli di natura paesaggistica o comunque sono individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010). Per tale ragione, tenuto conto della necessità di rendere il settore agricolo sempre più indipendente sul piano energetico, si rende necessario prevedere, per i piccoli impianti fino ad 1 MW realizzati dagli agricoltori nell'esercizio della loro attività, e comunque fino all'assicurare il soddisfacimento dei propri fabbisogni energetici, la possibilità comunque di realizzare tali impianti indipendentemente dal fatto che ricadono in aree idonee.

Art. 8 Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo

La misura evidenzia grande attenzione al settore agricolo andando nella direzione di una più ampia valorizzazione del suo potenziale di produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico. Esprimiamo pertanto particolare apprezzamento per la volontà di sostenere investimenti di nuovi impianti fotovoltaici finalizzati alla vendita di energia e non solo al soddisfacimento di consumi aziendali, con una misura che intende sostenere la capacità del settore di rispondere ad una domanda crescente di energia rinnovabile.

Nel condividere pienamente le finalità della misura, riteniamo tuttavia opportuno, rivedere la formulazione dell'articolo. In particolare, proponiamo di fare riferimento, in maniera più generica, alla concessione di aiuti di stato a sostegno dell'attività di vendita di energia, superando così l'attuale riferimento alle regole degli aiuti di stato in agricoltura, che oggi, nel caso della produzione primaria, limitano l'accesso gli aiuti agli impianti di produzione di energia

dimensionati sui consumi di elettricità medi annui. Inoltre, riteniamo utile, che l'articolo espliciti la possibilità di dimensionare l'impianto finanziato, sulla base dei consumi attesi (invece che dei consumi passati), ciò al fine di accompagnare le imprese verso ulteriori investimenti aziendali e verso una elettrificazione dei diversi tipi di consumi di energia (es. termici).

Indispensabile, in aggiunta, affiancare alla misura Parco Agrisolare uno specifico aiuto al funzionamento, analogamente a quanto previsto dal D.lgs. 199/21, per le altre misure di sostegno alle energie rinnovabili di interesse agricolo, quali *Sviluppo Biometano*, *Sviluppo Agrivoltaico*, *Promozione Comunità energetiche*, trattandosi in tutti i casi di interventi che non possono prescindere da un incentivo sulla produzione o sul consumo oltre che su un aiuto all'investimento, fondamentale per la sostenibilità economica dell'iniziativa.

Occorre, infine, a nostro giudizio:

- sostenere la riqualificazione degli impianti serricoli attraverso la definizione di una specifica tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica all'interno del nuovo decreto di incentivazione elettrica da piccoli impianti di cui al DLGS 199/21.
- prevedere l'incentivazione, oltre che per l'agrovoltaico elevato da terra, anche per gli impianti fotovoltaici a terra realizzati dalle aziende agricole in connessione con l'attività agricola (sia agrovoltaico che fotovoltaico), dal momento che la nuova impostazione della disciplina degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli – modificata in sede di conversione del decreto-legge 17/2022 – risulta estremamente limitante per le imprese agricole; se da una parte infatti viene confermata l'ammissibilità agli incentivi solo per gli impianti agrovoltaici elevati da terra, con l'estensione agli impianti flottanti – soluzioni complesse da realizzare e da gestire per gli agricoltori – dall'altra viene meno anche la possibilità per gli agricoltori di accedere agli incentivi su piccoli impianti a terra (agrovoltaico diverso da quello elevato da terra e fotovoltaico classico).

Art. 16 Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese

L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI – il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

Si ritiene limitato l'intervento sul Fondo di garanzia per le PMI rivolto solamente agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico. Restano confermate le modifiche introdotte dalla nuova manovra di bilancio inerenti all'operatività del Fondo PMI. Alla luce della crisi internazionale, il decreto-legge dovrebbe prevedere per tutto il 2022 il mantenimento delle percentuali di copertura ai massimi livelli consentiti dal nuovo quadro temporaneo. Questo in considerazione del fatto che la riduzione delle percentuali di intervento del Fondo a supporto delle PMI, di cui alla nuova legge di bilancio, è avvenuta sulla base di valutazioni effettuate in uno scenario completamente diverso da quello attuale. Inoltre, la disposizione normativa fa riferimento solo alle ripercussioni negative direttamente legate al conflitto, mentre la misura dovrebbe valere anche per quelle indirette. Da ultimo, manca un intervento volto a rendere gratuite le commissioni di garanzia per le PMI agricole. Il Decreto – legge dovrebbe prevedere la gratuità dell'accesso allo strumento delle garanzie a supporto delle PMI.

Art. 18 Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

La norma prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina. Sono destinatarie del Fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole. Con l'obiettivo di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, e, dunque, supportare la liquidità delle PMI, la misura dovrebbe essere estesa anche alle imprese agricole attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 20 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici

La disposizione in esame, previa autorizzazione della Commissione Europea¹, prevede la possibilità per le PMI agricole e della pesca di ottenere finanziamenti con garanzia pubblica del 100% ISMEA, finalizzati alla ricostituzione della liquidità compromessa in conseguenza dell'aumento dei costi per energia e materie prime nel corso del 2022 dovuto alla recente situazione di crisi internazionale. Le PMI potranno documentare i costi anche mediante autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Constatiamo positivamente che con tale previsione, lo strumento in questione va quindi ad aggiungersi, e non a sostituirsi, agli aiuti "de minimis" concessi sotto forma di garanzia, cui le aziende possono ordinariamente accedere, fornendo dunque un ulteriore sostegno alle imprese che si trovano a dover affrontare le difficoltà conseguenti alla crisi in atto.

Art. 21 Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

¹ Autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Confagricoltura e Agrinsieme accolgono con favore la modifica introdotta dall'articolo in oggetto. Rispondendo alle sollecitazioni sul tema, infatti, la disposizione prevede che l'aliquota del credito d'imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 50%. La proposta di maggiorazione risponde all'esigenza di assicurare un'accelerazione nella dinamica degli investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il credito d'imposta è infatti inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale.

Sezione II

Il provvedimento contiene previsioni che condividiamo nelle linee generali. Agrinsieme è ferma nella convinzione che il settore agricolo possa fornire un importante apporto per l'indipendenza energetica italiana. Incoraggiamo dunque la produzione di rinnovabili in ambito agricolo e a proseguire in questa direzione. A tal fine, tra le proposte che auspichiamo il Parlamento vorrà considerare nell'iter di conversione del provvedimento, segnaliamo:

- la previsione di una migliore qualificazione delle regole di tassazione per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuata dagli imprenditori agricoli, incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive;
- Privilegiare le aree agricole abbandonate, marginali e non produttive, per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.
- Prevedere l'incentivazione, oltre che per l'agrovoltaico elevato da terra, anche per gli impianti fotovoltaici a terra realizzati e gestiti dalle aziende agricole in

connessione con l'attività agricola (sia agrovoltaiico che fotovoltaico), dimensionate in modo tale da soddisfare integralmente i consumi aziendali con riferimento alla produzione di energia da biogas, a seguito delle modifiche emendative introdotte in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, parimenti a quanto previsto per il biogas elettrico, la necessità di intervenire per incentivare la maggiore produzione da parte degli impianti esistenti a biomasse di potenza fino ad 1 MW;

- un intervento più incisivo sull'abbattimento dei costi, in particolare sul gasolio agricolo: suggeriamo dunque l'estensione al secondo trimestre delle agevolazioni previste dal decreto-legge n. 21/2022, al fine di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e garantirne la resilienza, alla luce dello sforzo produttivo cui la crisi ucraina le richiama;
- l'utilizzo prioritario delle risorse stanziata a valere del "**Fondo filiere**" per alcuni interventi mirati che consentano a specifici comparti di realizzare iniziative volte agli incentivi per l'ammodernamento delle strutture produttive e la resilienza delle imprese. Nello specifico, la dotazione del "Fondo filiere", con il finanziamento previsto dal DL 21/2022 (art. 20), assomma ad un totale di 35 milioni di euro. Di tale fondo, si suggerisce che:
 - **10 milioni** siano utilizzate per finanziare il piano nazionale per la riconversione di strutture produttive del patrimonio serricolo nazionale in siti agro-energetici di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17;
 - **10 milioni** per reintegrare il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola (art. 26, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 poi convertito in legge) aggiungendo i 10 milioni di euro distolti in attuazione del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 che a sua volta, in sede di conversione, ha destinato appunto 10 milioni di euro derivanti dal Fondo di parte corrente al Commissario straordinario affinché prevedesse misure per il

contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, “ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento”. È invece opportuno operare un ripristino di tali somme che occorrono per indennizzare gli operatori della filiera suinicola in caso di danni conseguenti alle misure sanitarie di contenimento della PSA.